

PROVINCIA DI PISA

CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

PARTE PRIMA: CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

(Testo della L.R. 20/2002, attualizzato nelle date in neretto con il calendario delle annualità correnti e coordinato con le modifiche avvenute a seguito della L.R. 29 del 18.06.2012 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013)

Legge Regionale 20/2002

CAPO I - STAGIONE VENATORIA

Art.1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il **20/09/2015** e termina il **31/01/2016**.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal **1° ottobre al 30 novembre 2015**, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
- 3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento dei cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art.2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:
 - a - dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b - dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
 - c - dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
 - d - dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle 17,15;
 - e - dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
 - f - dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
 - g - dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
 - h - dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - i - dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
 - l - dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.
2. Fanno eccezione:
 - a - la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo gli orari di cui sopra;
 - b - la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

CAPO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art.3 - Modalità e forme di caccia

- 1.** L'esercizio venatorio, dal **20 settembre 2015** al **31 gennaio 2016**, è consentito, anche con l'ausilio del cane in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
- 2.** Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio, l'uso del cane da seguita.
- 3.** E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
- 4.** Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
- 5.** L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art.1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
- 6.** Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
- 7.** Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
- 7 bis.** Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
- 8.** La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art.4 - Carniere giornaliero

- 1.** Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
- 2.** Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a - lepre: 1 capo;
 - b - palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
 - c - beccaccia: 3 capi;
 - d - tortora: 10 capi.
- 3.** I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
- 4.** Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.
- 4 bis.** Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art.5 - Allenamento ed addestramento cani

- 1.** L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni (**martedì, giovedì, sabato e domenica**) fissati dall'art. 30, comma 10, della L.R. 12 gennaio 1994 n.3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157- "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"),

dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è **consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (attualmente denominati Sottoambiti)**. L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della L.R. 3/1994 e alla Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art.6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o Istituto privato. Deve, inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre – 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'art. 8, comma 1, o in altre regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (■) o (●) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tale fine deve essere riconsegnato **non oltre il 20 marzo 2016** al Comune di residenza ovvero in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Art.6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione a Cervidi e Bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6.

CAPO III - CALENDARIO VENATORIO

Art.7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

2. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

3. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

4. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

5. abrogato con L.R. 29 del 18.06.2012.

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente **(testo come modificato con L.R. 29 del 18.06.2012).**

6 bis. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.

Art.8 - Deroche

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: **TORTORA (*Streptopelia turtur*), COLOMBACCIO e**

MERLO, GAZZA, GHIANDAIA, CORNACCHIA GRIGIA. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'**ALZAVOLA**, al **GERMANO REALE** e alla **MARZAIOLA**. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 comma 2 della l. 157/1992 .

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: **GERMANO REALE, PERNICE ROSSA, STARNA, QUAGLIA, LEPRE** (in aree recintate) fino al 31 gennaio. Per gli **UNGULATI**, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito dal 1° agosto al 15 marzo, anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C., vietare la caccia al **FAGIANO**, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della **MINILEPRE** dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

CAPO IV – MODIFICA ALLA L.R. 3/94

Artt. 9-12 Omissis

CAPO V - NORME GENERALI

Art.13 - Immissioni

1. Nei territori degli A.T.C. le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ogni anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte e dove la caccia è vietata.

Art.14 - Sanzioni

1 . Per le violazioni alle norme della presente legge, non espressamente previste dalla L.R. n. 3/94 e dalla Legge n. 157/92, si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art.58 della L.R. 3/94.

2. Per la mancata riconsegna del Tesserino Venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

Art.15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 23 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali n. 13/R del 25.02.2004 e s.m., determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

PARTE SECONDA: CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE

Il Presidente,

Viste:

la L.R. 20/2002 e la L.R. 29/2012,

Considerate:

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 30/03/2015; i Decreti Presidenziali n. 77/2015 e n. 90/2015

rende noto

che per la stagione venatoria 2015/2016, ad integrazione del calendario venatorio regionale, considerate le competenze affidate dalla legge e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale sopra menzionate, sul territorio della **PROVINCIA DI PISA** vale il seguente calendario venatorio

1. Ai sensi del Decreto Presidenziale 77/2015, la caccia di selezione al **CAPRIOLO, CERVO, DAINO e MUFLONE**, nei Distretti di gestione dei Cervidi e dei Bovidi e nelle Aziende Faunistico Venatorie, nel rispetto del "Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi" (di cui alla Del. C.P. n. 43/2014) e dei Piani annuali approvati dalla Provincia con i rispettivi atti, potrà essere svolta, **con esclusione del giorno 2 settembre 2015** se in concomitanza con la possibile pre-apertura di cui al successivo punto 19, **del giorno 20 settembre 2015** in coincidenza con l'apertura generale della caccia, e dei giorni di **martedì e venerdì** secondo il calendario articolato per ciascuna specie, per classi di età e sesso di seguito descritto:

1.a) DISTRETTI DI CACCIA DI SELEZIONE DELL'ATC

CAPRIOLO	Classe	Anni	Tempi prelievo
Maschio giovane (yearling)	I	1	15 giugno - 15 luglio; 15 agosto - 15 settembre
Maschio adulto	II-III	2 o più anni	
Femmine	I-II	1 o più anni	1° gennaio - 15 marzo
Piccolo dell'anno	0	meno di 1 anno	1° gennaio - 15 marzo

CERVO	Classe	Anni	Tempi prelievo
Maschio fusone	I	1	1° agosto-15 settembre; 1° gennaio-15 marzo
Maschio sub-adulto	II	2-5 anni	1° gennaio-15 marzo
Maschio adulto	III-IV	6 o più anni	1° gennaio-15 marzo
Femmina sottile	I	1	1° gennaio-15 marzo
Femmina adulta	II-III	2 o più anni	
Piccolo dell'anno	0	meno di 1 anno	1° gennaio-15 marzo

DAINO	Classe	Anni	Tempi prelievo
Maschio fusone	I	1	1° - 15 settembre; 1° gennaio - 15 marzo
Maschio balestrone	II	2-4	1° gennaio - 15 marzo
Maschio palancone	III-IV	5 o più anni	1° gennaio - 15 marzo
Femmine	II-III	1 o più anni	1° gennaio-15 marzo
Piccolo dell'anno	0	meno di 1 anno	1° gennaio-15 marzo

MUFLONE	Classe	Anni	Tempi prelievo
Maschio binello (yearling)	I	1	1° agosto - 15 settembre; 1° - 30 gennaio
Maschio sub-adulto	II	2-3 anni	
Maschio adulto	III-IV	4 o più anni	
Femmine	I e successive	1 o più	1° - 30 gennaio
Agnello	0	meno di 1 anno	

1.b) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

CAPRIOLO	Classe	Anni	Tempi prelievo
Maschio giovane (yearling)	I	1	15 giugno - 15 luglio; 15 agosto - 15 settembre
Maschio adulto	II-III	2 o più anni	
Femmine	I-II	1 o più anni	1° gennaio - 15 marzo
Piccolo dell'anno	0	meno di 1 anno	1° gennaio - 15 marzo

CERVO	Classe	Anni	Tempi prelievo
Maschio fusone	I	1	1° agosto-15 settembre; 1° ottobre-15 marzo
Maschio sub-adulto	II	2-5 anni	1° ottobre-15 marzo
Maschio adulto	III-IV	6 o più anni	1° ottobre-15 marzo
Femmina sottile	I	1	1° gennaio-15 marzo
Femmina adulta	II-III	2 o più anni	
Piccolo dell'anno	0	meno di 1 anno	1° gennaio-15 marzo

DAINO	Classe	Anni	Tempi prelievo
Maschio fusone	I	1	1° -30 settembre; 1° dicembre – 15 marzo
Maschio balestrone	II	2-4	1° dicembre – 15 marzo
Maschio palancone	III-IV	5 o più anni	1° dicembre – 15 marzo
Femmine	II-III	1 o più anni	1° gennaio-15 marzo
Piccolo dell'anno	0	meno di 1 anno	1° gennaio-15 marzo

MUFLONE	Classe	Anni	Tempi prelievo
Maschio binello (yearling)	I	1	1° agosto - 30 settembre; 1° novembre - 30 gennaio
Maschio sub-adulto	II	2-3 anni	
Maschio adulto	III-IV	4 o più anni	
Femmine	I e successive	1 o più	1° novembre - 30 gennaio
Agnello	0	meno di 1 anno	

L'esercizio venatorio nei confronti di **CAPRIOLO**, **DAINO**, **CERVO** e **MUFLONE** in provincia di Pisa è consentito, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto e, nei periodi di seguito indicati, secondo i seguenti specifici orari:

- a - dal 1 agosto al 15 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,40 (ora legale);
- b - dal 16 agosto al 31 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,20 (ora legale);
- c - dal 1° settembre al 13 settembre: dalle ore 5,30 alle ore 20,50 (ora legale);
- d - dal 14 settembre al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 20,00 (ora legale);
- e - dal 1° ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 19,30 (ora legale);
- f - dal 1° febbraio al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora solare);
- g - dal 16 febbraio al 28 febbraio: dalle ore 6,15 alle ore 18,45 (ora solare);
- h - dal 1° marzo al 15 marzo: dalle ore 5,50 alle ore 19,00 (ora solare);

2. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 377/2015 il prelievo per cinque giornate alla settimana ad esclusione del martedì e venerdì è altresì concesso per il **prelievo selettivo sugli ungulati**, nei periodi e con le modalità specificatamente autorizzate per ciascuna specie, ad esclusione del periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo e delle date di cui al punto 19, primo capoverso, se consentita la pre-apertura.

3. Ai sensi dell'art. 6.bis della L.R. 20/2002, i **cacciatori di selezione** utilizzano per l'annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti effettuati durante la caccia di selezione, i mezzi di tele prenotazione del Sistema Gestionale Faunistico Venatorio Informatizzato (SGFVI) in uso presso la Provincia e l'ATC; in caso di non funzionamento del sistema utilizzano gli appositi libretti delle uscite consegnati e vidimati dall'

ATC provinciale. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio.

4. Per la caccia di selezione esercitata nelle Aziende Faunistico Venatorie il tesserino di cui all'art. 6.bis della L.R. 20/2002 è sostituito dal permesso di caccia nominativo giornaliero rilasciato dal Titolare al cacciatore abilitato e da questi conservato per i tre giorni successivi. Di tale permesso deve essere obbligatoriamente tenuta copia presso l'Azienda sino al 31 luglio successivo. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio.

5. La caccia al CINGHIALE, in relazione ai periodi indicati dalla Del. G. Regionale 377/2015, dal Parere rilasciato da ISPRA con prot. 29356/T-A23 del 7.08.2012 e dall'art. 18 della L.157/92, sarà consentita:

5.a) nel **TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA VOCATO** alla specie (di cui alla Deliberazione C.P. n. 50/2013 e succ. modifiche) esclusivamente nella forma tradizionale della braccata (battuta) da parte delle Squadre di caccia iscritte al Registro provinciale, nei territori loro assegnati dall'A.T.C. e con le modalità stabilite dall'A.T.C. medesimo, nel periodo compreso tra il **1° novembre 2015** ed il **31 gennaio 2016** secondo le giornate e gli orari stabiliti dall'A.T.C.;

5.b) nel **TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA NON VOCATO** alla specie il prelievo è consentito in forma singola, da parte dei cacciatori iscritti all'A.T.C., nel periodo compreso tra il **1° novembre 2015** ed il **31 gennaio 2016**. Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto al Cap. 5.1.3 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 (approvato con Del. C.P. 50/2013) relativamente al Piano pluriennale di Gestione del Cinghiale (di cui alla Del. G.P. 86/2013), sono consentiti, nel medesimo periodo, interventi di prelievo della specie finalizzati alla eradicazione ed alla prevenzione dei danni alle colture agricole. La regolamentazione ed organizzazione di tali interventi, ai sensi dell'art. 88 del DPGR 33/R/2011, sono demandate in prima istanza all'A.T.C., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'A.T.C. può, con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), realizzare interventi di controllo numerico della specie con la tradizionale forma della braccata all'interno di aree boschive e/o cespugliose cartograficamente determinate, avvalendosi, a propria discrezione, di cacciatori, nominativamente indicati nell'atto d'incarico, in grado di assicurare all'A.T.C. medesimo garanzie per quanto concerne i requisiti (cani, esperienza, conoscenza del territorio, precedenti impegni nella prevenzione dei danni, disciplina, correttezza, ecc.) indispensabili per assicurare l'efficienza, l'efficacia e la serietà degli interventi medesimi. L'A.T.C. è tenuto ad assicurare a tali atti la più ampia diffusione possibile, in modo tale da garantirne la conoscenza da parte dei cacciatori e consentire in tali aree anche lo svolgimento dell'attività venatoria nei confronti delle altre specie cacciabili.
- 2) L'A.T.C. può, altresì, ai sensi di quanto previsto nel parere ISPRA di cui prot. 29356 del 7.08.2012, sempre con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione, consentire interventi di controllo venatorio selettivo della specie da parte di singoli cacciatori, con le modalità dell'appostamento, cerca o girata, senza o con l'uso del cane, nel periodo compreso tra la il 1° agosto ed il 31 gennaio, fermo restando il divieto nei giorni di martedì e venerdì) per tutte le classi di sesso/età, ad esclusione delle femmine con prole, il cui prelievo è consentito a partire dal 1° ottobre.
- 3) 5.c) Nelle **AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE** la caccia al cinghiale, sia in territorio vocato che non vocato, con il rispetto degli specifici piani di abbattimento annuali, è permessa in tutte le modalità consentite, **dal 1° novembre 2015 al 31 gennaio 2016**. Durante gli interventi effettuati con metodi selettivi (aspetto) il prelievo è consentito sino a un'ora dopo il tramonto.

6. Nella caccia al cinghiale in braccata:

- **l'accesso alle poste** da parte dei cacciatori **deve avvenire con fucile scarico;**
- ai sensi delle vigenti disposizioni della Provincia e dell'ATC, **tutti i partecipanti** debbono obbligatoriamente indossare - dal momento del ritrovo al termine delle azioni di caccia da parte della squadra - un **gilet ad alta visibilità** di colore giallo od arancio;
- nei giorni consentiti alla caccia in braccata, i responsabili delle squadre di caccia dovranno segnalare lo svolgimento delle battute con idonea cartellonistica posta nelle vie d'accesso alle aree interessate, con debito anticipo rispetto all'avvio della caccia;
- **l'utilizzo delle cosiddette "parate"** è consentito a condizione di non produrre modificazioni permanenti dei siti e senza l'accensione di fuochi o lo sparo con arma da fuoco o lo spargimento e/o abbandono di sostanze/materiali inquinanti o che possano arrecare danno alla fauna od all'ambiente. L'utilizzo della parata è comunque vietato nei casi in cui sia finalizzato ad impedire il movimento degli animali tra aree contigue assegnate a squadre di caccia diverse.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni da parte degli iscritti alle squadre di caccia, oltre alle sanzioni previste dalla normativa sulla caccia, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme specifiche sulla protezione dell'ambiente e delle aree boscate, coinvolgendo in solido i responsabili delle stesse squadre di caccia.

7. Ai sensi di quanto disposto dalla Del. G. Regionale n. 377/2015:

a) la caccia al **FAGIANO** è consentita nel periodo compreso tra il **20 settembre al 31 dicembre 2015**, fatta eccezione per le Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristiche Venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, nei quali è consentita, secondo i piani annuali approvati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n.20/02, fino al **31 Gennaio 2016**;

b) la caccia alla **LEPRE COMUNE** è consentita dal **20 settembre** al **7 dicembre 2015**;

c) la caccia alla **STARNA** ed alla **PERNICE ROSSA** è consentita nell'intero territorio a gestione programmata della Provincia di Pisa **dal 20 settembre sino al 30 novembre 2015**; per la STARNA è fissato un carniere massimo annuale per cacciatore di 5 capi; per la PERNICE ROSSA tale limite è di 10 capi/cacciatore;

d) la caccia al **CONIGLIO SELVATICO, MERLO, QUAGLIA e TORTORA** (*Streptopelia turtur*) sarà consentita **dal 20 settembre al 31 dicembre 2015**; per le specie QUAGLIA e TORTORA è disposto un carniere massimo annuo/cacciatore di 25 capi per ciascuna specie;

e) la caccia alle specie **TORDO BOTTACCIO, ALZAVOLA, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CODONE, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, FISCHIONE, FOLAGA, FRULLINO, GALLINELLA D'ACQUA, GAZZA, GERMANO REALE, GHIANDAIA, MARZAIOLA, MESTOLONE, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PORCIGLIONE E VOLPE**, potrà essere svolta **dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016**; per CODONE e PAVONCELLA è disposto un carniere massimo annuo/cacciatore di 25 capi per specie;

f) la caccia è altresì consentita:

- **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015** alla specie **ALLODOLA**, per complessivi 100 capi/cacciatore;
- **dal 20 settembre al 31 ottobre 2015** alla specie **COMBATTENTE**, per complessivi 10 capi/cacciatore;
- **dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016** per le specie **CESENA e TORDO SASSELLO**;
- **dal 1° novembre 2015 al 31 gennaio 2016** per la specie **MORETTA**, per complessivi 20 capi/cacciatore;

g) la caccia alla **BECCACCIA**, è consentita nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2015 ed il 31 gennaio 2016** con un carniere massimo di 20 capi/cacciatore. Ciò, per la Provincia di Pisa, con le seguenti modalità:

- **è consentita solo in forma vagante, esclusivamente con la presenza di cane da ferma o da cerca;**
- **dal 2 al 31 gennaio 2016**, la caccia alla Beccaccia è inoltre limitata alle sole aree boscate della Provincia di Pisa che abbiano un'estensione minima di ettari 2, e nel Comune di Lajatico limitatamente ai boschi cedui contigui di Orciatice e Rocca Pietracassa;
- la detenzione durante l'azione di caccia di esemplari di Beccaccia in assenza dei cani da ferma o da cerca di cui sopra, o al di fuori degli orari consentiti, comporterà la possibilità di applicazione per i trasgressori della sanzione prevista alla lett. g) dell'art. 58 della L.R. 3/94;
- ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 20/2002, così come modificata dalla L.R. 3/2010, si ricorda inoltre che l'annotazione della specie Beccaccia sul tesserino venatorio deve essere effettuata subito dopo l'abbattimento e che l'avvenuto deposito deve parimenti essere segnalato sul medesimo con le stesse modalità delle specie stanziali.

8. Nel periodo compreso tra il **1° ed il 31 gennaio 2016** la caccia alle specie: **CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO e TORDO SASSELLO**, è consentita esclusivamente da appostamento.

9. Dal **1° al 31 gennaio 2016**, la caccia in forma vagante all'**ALZAVOLA, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CODONE, FISCHIONE, FOLAGA, FRULLINO, GALLINELLA D'ACQUA, GERMANO REALE, MARZAIOLA, MESTOLONE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PORCIGLIONE**, è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree di colmata/bonifica dei seguenti Comuni:

BIENTINA: nella zona di padule;

CASCINA: Zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), Via Titignano, confine Z.R.C. Navacchio; Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla ferrovia Pisa-Collesalveti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalveti, Canale Fossa Nuova; Zona Tremolese-Pinzale-Gerbareto delimitata dalla Via Emilia (S.S. 206), Canale Fossa Nuova, Via Macerata, Canale Solaiola; Zona Macerata-Latignano delimitata dal confine Comune di Collesalveti (presso ponte di Grecciano), golena nord Scolmatore dell'Arno (sponda destra direzione mare) compresa fino al ponte di Via Piccina, Canale Fossa Nuova, argine Canale Zannone fino al confine Comune di Lari;

CASTELFRANCO DI SOTTO: -Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; -Zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; - Paduletta di Staffoli - zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;

MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;

PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalveti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena; Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi; Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli; Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;

PONTEDERA: Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;

S.CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;

SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;

S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;

SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;

VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciucoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.

VICOPISSANO: zona di pianura del territorio comunale.

Per le suddette specie, nei Comuni di **Pisa, San Giuliano T. e Vecchiano**, limitatamente alle zone A e B a caccia programmata, vige il relativo piano e programma di prelievo stabilito per le aree contigue al Parco di Migliarino, S. Rossore e Massaciucoli.

10. Nel periodo compreso tra il **9 dicembre 2015** ed il **31 Gennaio 2016**, la caccia con l'ausilio del cane da seguita è vietata, fatta eccezione per:

- la caccia al **CONIGLIO SELVATICO** e alla **MINILEPRE**, con le modalità previste per tale seconda specie al successivo punto 12, **fino al 31 dicembre 2015**;
- per le Squadre di caccia al cinghiale che operano nell'area vocata;
- per gli interventi di contenimento del cinghiale previsti dal precedente punto 5.b;
- per la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistiche Venatorie prevista nel precedente punto 5.c;
- per la caccia alla **VOLPE** che potrà essere cacciata con il cane da seguita **fino al 31 dicembre 2015**.

11. Nel periodo compreso tra il **1° gennaio** ed il **31 gennaio 2016** la caccia alla **VOLPE**, con l'ausilio del cane da seguita e da tana, è consentita esclusivamente alle squadre espressamente incaricate dagli A.T.C. e formate da un numero minimo di **5** ed un numero massimo di **15 cacciatori** partecipanti. Tale forma di caccia può essere effettuata utilizzando esclusivamente il fucile ad anima liscia con munizione spezzata (ad esclusione di terzarole e quartarole); durante tale attività è vietata altresì la detenzione di munizioni a palla unica e di munizioni spezzate non utilizzabili.

12. Ai sensi di quanto previsto al comma 4 bis) dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 2002 n°20, e con la finalità dell'eradicazione della specie alloctona, possibile veicolo di patologie e in competizione con la lepre comune, è consentito, l'abbattimento della **MINILEPRE** senza limite numerico di capi, nel territorio a caccia programmata della Provincia, da parte dei soli cacciatori iscritti agli ATC Pisa 14 e Pisa 15, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre (apertura generale) ed il 31 dicembre 2015 (ultimo giorno utile); il numero dei capi abbattuti deve essere registrato sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia.

Nella Azienda Faunistico Venatoria "Le Pianora", la specie MINILEPRE sarà altresì abbattibile da parte dei cacciatori autorizzati, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre (apertura generale) 2015 ed il 31 gennaio 2016 (ultimo giorno utile); il numero di capi abbattuti deve essere registrato a cura del Titolare negli appositi registri aziendali.

Al fine di limitare la diffusione di tale specie, è comunque fatto assoluto divieto di immissione, detenzione e trasporto di individui vivi di minilepre sull'intero territorio provinciale salvo i casi specificatamente autorizzati dalla Provincia.

13. Ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 454 del 16 giugno 2008, considerata la Valutazione d'Incidenza adottata con Del. G.P. 44/2013, la caccia nelle **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** di cui all'elenco in calce, è soggetta ai seguenti divieti:

- a) nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, nei soli giorni di domenica e giovedì (fatte salve ulteriori modifiche regionali) fatta eccezione per la caccia agli ungulati;
- b) divieto di effettuare la pre-apertura alla migratoria, fatta salva la caccia di selezione degli ungulati;
- c) divieto di effettuare il prelievo in deroga rispetto all'articolo 9, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 79/409/CEE;
- d) divieto di utilizzare munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide, quali stagni, laghi, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata o salmastra, nonché nel raggio di metri 150 dalla loro riva più esterna;
- e) divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli autorizzati dalla Provincia;
- f) divieto di caccia al combattente (*Philomachus pugnax*) e alla moretta (*Aythya fuligula*);
- g) divieto di allenamento dei cani dal 1° febbraio al 31 agosto di ogni anno;

14. E' consentito l'uso del cane da riporto per la caccia da appostamento.

15. Nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agriturismo Venatorie la caccia è consentita nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia. **In entrambi i suddetti istituti è necessario il possesso del tesserino venatorio per effettuare la caccia.**

16. E' vietato l'uso, per qualsiasi tipo di esercizio venatorio, di petardi o simili.

17. Ai sensi di quanto disposto dalla Del. G. Regionale n. 377/2015, **è fatto divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche d'acqua dolce, salata e salmastra.**

18. E' fatto obbligo a chi abbatte o rinviene selvatici inanellati di darne comunicazione con conseguente consegna dell'anello o bottone agli enti preposti (Comuni, A.T.C., Provincia).

19. Nel giorno **2 Settembre 2015**, potrà essere consentita - previa deliberazione della Giunta Regionale Toscana di accoglimento delle richieste presentate dalla Provincia di Pisa – nei laghi artificiali o nelle altre superfici allagate artificialmente la pre-apertura della caccia da appostamento fisso all'**ALZAVOLA** e al **GERMANO REALE** e, sull'intero territorio cacciabile della Provincia, la pre-apertura della caccia da appostamento, alla **TORTORA** (*Streptopelia turtur*), al **COLOMBACCIO**, al **MERLO**, alla **GAZZA**, alla **GHIANDAIA** e alla **CORNACCHIA GRIGIA**.

In caso di approvazione della pre-apertura in tali giornate da parte della Giunta Regionale, per ciascuna delle suddette specie, **la chiusura della caccia su tutto il territorio provinciale sarà anticipata di un equivalente numero di giornate cacciabili**, al termine del periodo previsto per ciascuna specie dal Calendario Venatorio Regionale.

La Provincia provvederà a rendere noto all'utenza, l'esito delle richieste presentate alla Regione.

20. PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE - MASSACIUCCOLI E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica indicazione di appartenenza all'area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell'archivio regionale dall'ATC Pisa sub ambito occidentale (ex ATC 14). A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune

Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco

Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

- Sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate nel presente regolamento.
- Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:
 - Fauna stanziale: 1 capo;
 - Fauna migratoria: 15 capi di cui:
 - Beccaccia non più di 2 capi
 - Beccaccino non più di 3 capi
 - Colombaccio non più di 10 capi
 - Palmipedi non più di 3 capi
 - Pavoncella, Rallidi non più di 5 capi
 - Tortora non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio 2015/2016.

- Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:
 - Beccaccia non più di 10 capi
 - Beccaccino non più di 20 capi
 - Colombaccio non più di 30 capi
 - Coniglio selvatico non più di 10 capi
 - Fagiano non più di 20 capi
 - Lepre non più di 5 capi
 - Palmipedi non più di 20 capi
 - Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi
 - Quaglia non più di 20 capi
 - Starna non più di 5 capi
 - Pernice rossa non più di 10 capi
 - Tortora non più di 10 capi
 - Volpe non più di 5 capi
- La caccia alle seguenti specie è vietata:
 - Canapiglia
 - Codone
 - Combattente
 - Moretta
 - Capriolo

MODALITA' E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:

- Nelle **Aree A e B** ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l'esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.
- Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.
- Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non inferiore a m. 100 dal confine del Parco, la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.
- Nell'Area A sono confermate Aree Specifiche di caccia al Colombaccio ricadenti nel Comune di Vecchiano nelle quali l'esercizio venatorio si effettuerà esclusivamente da appostamenti temporanei individuati dall'A.T.C. e assegnati tramite sorteggio a gruppi di almeno tre cacciatori. Ogni componente di un gruppo, durante l'attività venatoria nelle suddette aree, potrà detenere un solo fucile. E' fatto obbligo di rispettare il calendario di turnazione previsto dall'ATC, pertanto eventuali appostamenti temporanei, ancorché non utilizzati dai legittimi fruitori, non possono essere occupati da soggetti diversi.

- Nell'**Area A**, nella zona denominata "Guscionetto", cartograficamente individuata, non è consentita la caccia da appostamento temporaneo con richiami vivi, fatta eccezione per gli appostamenti fissi già autorizzati.

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94.

ELENCO 1) ZONE di PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) istituite in Provincia di Pisa

(cartografia consultabile e scaricabile sul sito web <http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=169&lang=it>)

nome ZPS	superficie (ha)
Complesso di Monterufoli	5033,703
Dune litoranee di Torre del Lago	22,720
Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori	1909,100
Lago Padule di Massaciuccoli	91,724
Macchia di Tatti – Berignone	2489,478
Montefalcone	509,759
Selva Pisana	9657,194

ELENCO 2) ZONE ai sensi dell'art.28 comma 11 L.R. 3/94

Ai sensi di quanto disposto all'art. 28, comma 11 della L.R. 3/94 l'elenco e la cartografia delle Zone a Caccia Programmata, di quelle poste in Divieto di Caccia e degli Istituti Faunistici Pubblici e Privati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Provincia di Pisa, all'indirizzo :

<http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=190&lang=it>

Si ricorda inoltre che vige il divieto di caccia, per le distanze dalle sponde previste per le vie di comunicazione dall'art. 33 comma 1 della L.R. 3/94, per tutto il tratto del Fiume Arno compreso nel territorio provinciale (divieto di caccia a distanza inferiore a 50 metri da entrambe le sponde, nonché divieto di sparo verso di esse da distanza inferiore a 150 metri). Per informazioni ulteriori consultare il sito web della Provincia di Pisa, all'indirizzo : <http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=48089&lang=it>

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE AI FINI DELLA SICUREZZA

La Provincia di Pisa, anche sulla base delle competenze attribuite dalla legge, si fa promotrice della cultura della sicurezza nei confronti di quelle categorie di cittadini che si dimostrano più esposte a rischio di infortunio anche per quelle attività che prevedono l'uso delle armi e dei mezzi d'esercizio venatorio. Per tale motivo, oltre allo svolgimento delle ordinarie e programmate attività di informazione, assistenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e tutela della salute dei cittadini in quegli ambienti di vita direttamente o indirettamente coinvolti nella attività di apprensione della fauna selvatica, raccomanda a tutti i cacciatori l'applicazione coscienziosa di tutti i principi e comportamenti di massima prudenza e precauzione nell'uso delle armi, che possano prevenire ed evitare infortuni ed incidenti a se stessi e ad altri.

Pisa, 08/07/2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA
Marco Filippeschi